

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3405 del 29/06/2017
Oggetto	RA05A0024/15RN01. Rinnovo della Concessione ad uso irriguo a favore del Consorzio della Romagna C.F. 92071350398. Area di intervento: Località San Bartolo nel Comune di Ravenna (RA), Fiume Ronco
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3512 del 29/06/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523, “Testo unico delle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la Legge 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- la Legge Regionale 18/05/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”,
- la Legge Regionale 22/12/2009, n. 24, in particolare l'art. 51,
- la Legge Regionale 30/04/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae),
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”,

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la Delibera n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni)”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 17/02/2014 in tema di “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5, della L.R. n. 7/2004”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 09/06/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 02/02/2015 in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1927 del 24/11/2015, “Approvazione progetto demanio idrico”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2067 del 14/12/2015, “Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”, che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 “definizione di fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 31/10/2016 “determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 “disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”,

- la Determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto “Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni”,

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Bacino Fiumi Romagnoli n. 1528 del 18/02/2008, è stata concessa al Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale, con sede legale in Via Mariani n.26, nel comune di Ravenna (Ra), C.F. 92009370395, la concessione a derivare ad uso irriguo acqua pubblica dal fiume Ronco, in sponda destra, in località San Bartolo nel Comune di Ravenna per una portata massima di 200 l/s e media di 100 l/s corrispondente ad un volume complessivo annuo di 1.000.000 mc. fino alla data del 31/12/2015;
- a seguito della DGR 1141/2009 “L.R. 5/2009. Definizione dei nomi dei nuovi Consorzi di Bonifica e della relativa sede legale definitiva o provvisoria così come previsto nella propria deliberazione n.778/2009” il richiedente ha assunto la denominazione Consorzio di Bonifica della Romagna, C.F. 92071350398;
- il Consorzio di Bonifica della Romagna ha presentato istanza di rinnovo della concessione suddetta in data 01.12.2015 registrata agli atti con num. Di prot. PG.2015.0869989 del 14.12.2015 e ha versato, in data 10/12/2015 l'importo pari ad € 87,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria;
- ARPAE - Area Coordinamento Rilascio Concessioni, con comunicazione n. prot. PGDG/2017/4185 del 24.04.2016 inviata via PEC ha richiesto l'aggiornamento della documentazione tecnica a supporto;
- Il Consorzio ha inviato via PEC registrata agli atti di ARPAE con num. Prot. PGDG.2017.4734 in data 08.05.2017 la documentazione a supporto della domanda di concessione aggiornata;

ESAMINATA

la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione in rinnovo è cioè:

- il prelievo dal Fiume Ronco è esercitato sulla sponda destra in località San Bartolo nel comune di Ravenna (Ra), su terreno censito al NCT al foglio n. 210 mappali 17-19; mediante opere fisse costituite da paratoie presenti alla Chiusa di San Bartolo, che permettono l'immissione di acque dal fiume Ronco al Canale del Molino; nel periodo estivo lo sbarramento della chiusa costituisce un invaso che permette in tal modo il prelievo a gravità della risorsa idrica che viene immessa nel Canale del Molino;
- la derivazione è localizzata con coordinate: UTM RER X=751.893, Y=917.810
- la portata massima da derivarsi è pari a 200 l/s, la portata media è pari a 100 l/s, corrispondenti a 1.000.000 mc/anno;
- il prelievo effettuato è a uso irriguo, il comprensorio interessato si estende per 368 HA, di cui 195 irrigati.

ACCERTATO CHE

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- il corpo idrico sotterraneo interessato dal prelievo è il F. Ronco nel tratto identificato con il codice 110200000000 5 ER;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1857 del 20.09.2004, la gestione e la manutenzione delle opere in argomento è stata trasferita dalla Regione Emilia Romagna al Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale;
- con convenzione stipulata in data 16.05.2005 tra il Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale e il Servizio Tecnico Bacino dei Fiumi Romagnoli sono state stabilite le regole in

merito agli aspetti gestionali delle opere e sono state definite le disposizioni in merito alla sicurezza idraulica;

DATO ATTO CHE

- non sono stati acquisiti agli atti i pareri di cui all'art. 9 e 12 del R.R.41/2001, in quanto già acquisiti agli atti durante l'istruttoria per il rilascio della concessione originaria;
- con comunicazione inviata via PEC n. prot. PGDG/2017/4990 del 12.05.2017 all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna ARPAE ha richiesto il rilascio del nullaosta idraulica per le occupazioni demaniali connesse sia alle opere di presa e che a quelle accessorie per l'esercizio della Derivazione ai sensi della L.R. 7/2004 e del R.D. 523/1904;
- con propria determina num. Prot. 1738 del 07.06.2017 l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna ha rilasciato il nulla osta idraulico con prescrizioni che sono riportate all'art. 9 del disciplinare allegato e parte integrante della presente determinazione;

RILEVATO CHE

- il Piano di Gestione Distrettuale individua lo stato quantitativo, chimico ed ecologico, le condizioni inerenti allo stress idrico ovvero l'assenza di esso lo stress, nonché le pressioni e gli impatti esistenti sul corpo idrico interessato dal prelievo e contestualmente indica le misure da porre in essere per la riduzione delle pressioni e degli impatti che caratterizzano il corpo idrico stesso;
- ai sensi della D.G.R. n. 787 del 9/6/2014, la durata massima della concessione della derivazione in oggetto è pari a 20 anni;
- la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso irriguo per cui il canone è fissato ai sensi della D.G.R 1792/2016;
- le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso

minimo vitale (DMV), ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

CONSIDERATO CHE

- il Deflusso Minimo Vitale (DMV) da lasciar defluire in alveo a valle delle opere di presa indicato nell'atto concessorio di cui alla determina n. 1528 del 18/02/2008 nella misura di 368 l/s, debba essere aggiornato nella misura di 510 l/s nel periodo estivo e 610 l/s nel periodo invernale ai sensi della DGR n. 2067/2015;
- in merito al Deflusso Minimo Vitale, il disciplinare allegato alla determina Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Bacino Fiumi Romagnoli n. 1528 del 18/02/2008, prevedeva all'art. 1 che, trattandosi di fatto di un invaso di accumulo mediante opere di sbarramento già esistenti al momento dell'entrata in vigore del PTA, ai sensi di quanto previsto dall' art. 58 c.5 delle NTA dello stesso piano, nel periodo estivo, poteva essere rilasciata a valle dello sbarramento la sola portata in arrivo da monte, al fine di non pregiudicare l'uso funzionale dell'invaso stesso;

VALUTATO CHE

- il volume idrico richiesto in concessione è compatibile con il reale fabbisogno idrico delle colture e le tecniche irrigue praticate sono caratterizzate da un livello di efficienza elevato e sono volte effettivamente al risparmio idrico, in base alla D.G.R. 1415/2016;

PRESO ATTO CHE

- le spese di istruttoria pari a € 87,00 sono state versate regolarmente dal richiedente ai sensi delle DGR n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- il richiedente ha versato l'importo pari a euro 96,70 relativo al canone relativo all'uso della risorsa idrica per l'annualità 2017 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;

- il concessionario ha integrato il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, già versato dal titolare in data 20/10/2008 nell'importo di € 88,13, nella misura nella misura di 161,87 €;
- in merito alle aree del Demanio Idrico, il richiedente non deve corrispondere nessun canone in quanto risulta affidatario della gestione e della manutenzione delle opere di presa ed accessorie per conto della Regione Emilia Romagna;

ATTESO CHE IL CONCESSIONARIO È TENUTO

- per le annualità successive al 2017, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2 del 30/04/2015, a versare i relativi importi del canone annuo entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento e che gli stessi saranno aggiornati, ai sensi dell' art. 8 della LR n. 2 del 30.04.2015, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita,

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al Consorzio di Bonifica della Romagna, con sede legale in Via Mariani n.26, nel comune di Ravenna (Ra), C.F. 92071350398, la concessione a derivare ad uso irriguo acqua pubblica dal fiume Ronco, in sponda destra, in località San Bartolo nel Comune di Ravenna su terreno censito al NCT al foglio n. 210 mappali 17-19 per una portata massima di 200 l/s e media di 100 l/s corrispondente ad un volume complessivo annuo di 1.000.000 mc fino al 31.12.2036;

attestata la regolarità amministrativa

DETERMINA

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al Consorzio di Bonifica della Romagna C.F. 92071350398, il rinnovo della concessione a derivare ad uso irriguo acqua pubblica dal fiume Ronco, in sponda destra, in località San Bartolo nel Comune di Ravenna su terreno censito al NCT al foglio n. 210 mappali 17-19 per una portata massima di 200 l/s e media di 100 l/s corrispondente ad un volume complessivo annuo di 1.000.000 mc;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31/12/2036;

3. di approvare il disciplinare allegato al presente atto cui è assoggettata la concessione
4. di dare atto che:
 - il canone di concessione relativo all'annualità 2017, pari ad euro 96,70 è stato versato;
 - i canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - che le spese di istruttoria, pari a 87,00 € sono state regolarmente versate;
 - il titolare ha corrisposto la somma di € 161,87 ad integrazione del deposito cauzionale già costituito, che risulta così pari a 250,00, ai sensi della L.R. 2/2015;
5. di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
6. che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
8. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
9. di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
10. di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere

alla modifica delle condizioni fissate da relative disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relative riduzione del canone demaniale di concessione;

11. di dare atto inoltre:

- che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto art. 22 DLgs 152/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo a mezzo PEC in formato digitale al richiedente;

12. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

Il Direttore Tecnico
Dott. Franco Alfonso Maria Zinoni

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal F. Ronco in località San Bartolo nel comune di Ravenna, per uso irriguo rilasciato al Consorzio di Bonifica della Romagna C.F. 92071350398. Codice Pratica RA05A0024/15RN01.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. L'immissione di Acqua dal F. Ronco al Canale del Molino avviene attraverso paratoie mobili presenti alla Chiusa di San Bartolo. Nel Corpo dell'argine sono presenti manufatti che consentono, quando il livello del fiume è sufficientemente elevato, l'immissione delle acque nel Canale del Molino, tramite condotta sottopassante la strada comunale Argine DX. Di fatto si tratta di un invaso di accumulo.
2. Le opere di prelievo sono situate lungo al sponda destra del F. Ronco in località San Bartolo nel Comune di Ravenna. Su terreno censito al N.C.T. di detto Comune al foglio 2010 mappale n. 18, in prossimità del sito avente le seguenti coordinate geografiche UTM RER:
 - X: 751.893;
 - Y=917.810;
3. La risorsa derivata deve essere utilizzata ad uso irriguo. Il comprensorio interessato si estende per 368 HA , di cui 195 irrigati. Le colture prevalenti risultano quelle di grano, foraggi, mais, sorgo e bietole. Il tipo di irrigazione più praticata è quella a pioggia con semoventi ad ala avvolgibile che vengono utilizzati anche l'irrigazione sottochioma di viti e frutteti.

ART. 2

QUANTITA' E MODALITÀ DI PRELIEVO DELL' ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nella portata massima di 200 l/s, media di 100 l/s e nel

volume annuo pari a 1.000.000 mc.

2. Esso verrà esercitato nel periodo dal 1 marzo al 30 ottobre di ogni anno. Il prelievo verrà calibrato dal personale del Consorzio in funzione dei tipi di coltura che annualmente vengono lavorate nel rispetto delle quantità sopraindicate.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

3.1. Il Concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il Concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3.2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

3.3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione da parte degli enti competenti.

3.4 Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di presa e di quelle accessorie nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Le opere di presa e accessorie per l'esercizio delle derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte, pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione la cessazione dell'utenza.

3.5. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

3.6 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

3.7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Amministrazione concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

3.8 La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione dà luogo a decadenza della concessione.

3.9 Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acque superficiali. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

3.10 L'utente deve essere promuovere la selezione delle tecniche irrigue in funzione del maggior risparmio idrico in rapporto alle esigenze colturali.

3.11 L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza della concessione, che potrà inoltre essere revocata in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

ART. 4

PRESCRIZIONI INERENTI LA SICUREZZA IDRAULICA TRA CUI QUELLE DERIVANTI DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE E LA REGIONE EMILIA ROMAGNA STIPULATA IN DATA 16.05.2005.

Il concessionario è obbligato a mantenere l'opera di derivazione in ottimo stato, garantendone la funzionalità al fine di evitare pericoli di cedimenti dell'opera, impegnandosi ad applicare tutte le

prescrizioni che potranno essere impartite dagli enti competenti in materia.

Il concessionario ha l'obbligo di vigilare sulle quote dell'acque nel fiume provvedendo di propria iniziativa o a richiesta degli enti competenti, a chiudere tempestivamente la condotta, togliere la corrente elettrica e rimuovere le parti mobili in caso di piena

Lungo tutta l'area interessata dall'opera di presa e sulle arginature e nelle fasce di rispetto di metri 4 all'interno e all'esterno delle medesime per una striscia di almeno di m. 10 di larghezza il concessionario dovrà provvedere allo sfalcio delle vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici in modo da rendere l'attraversamento ben visibile al fine di prevenire danni accidentali

Nell'esercizio della derivazione è fatto divieto di eseguire nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché ingombrare manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde.

In caso di osservazione di tale divieto si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia Idraulica di cui agli art. 93 e seguenti del R.D. 523/1904. La ditta concessionaria sarà in ogni caso, tenuta a riparare a sua cura e spese ed in conformità alle disposizioni degli enti competenti in materia gli eventuali danni che per effetto del prelievo venisse loro arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

Ai fini della conservazione delle opere idrauliche le manovre delle paratie mobili dovranno essere eseguite con ogni cautela atta a prevenire erosioni e altri danno alla stabilità dell'alveo, delle sponde e dei corpi arginali a monte e a valle dei manufatti. La manovra di abbassamento delle paratie in ogni caso non potrà avvenire con un rateo superiore a cm 20 ogni 3 ore.

Qualora l'ente competente ritenga necessario eseguire lavori di manutenzione, di difesa e di sistemazione degli alvei e dei corpi arginali il Consorzio sarà tenuto a regolare il livello delle paratoie secondo specifici piani da predisporre all'uopo.

Al sopraggiungere di un'onda di piena le paratoie dovranno essere abbassate fino al completo abbattimento con una velocità di manovra tale da non rilasciare una quantità d'acqua superiore alle portate in arrivo da monte.

In caso di sopravvenuta emergenza o situazione critica di carattere idraulico il consorzio provvederà ad eseguire le manovre richieste dagli enti competenti, secondo le modalità concordate con gli enti competenti.

Il consorzio di Bonifica potrà consultare i dati idrometeorologici rilevati dalla rete di monte monitoraggio sui bacini idrografici di pertinenza.

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA/REVISIONE DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787 del 09/06/2014 è rilasciata fino al 31/12/2036, fatti salvi i casi di decadenza di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il diritto del concessionario alla rinuncia e la facoltà dell'amministrazione di revocare la concessione anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

E' facoltà dell'Amministrazione concedente provvedere alla revisione della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, in relazione alla pianificazione in materia di risorse idriche e con riferimento alle esigenze di interesse pubblico.

ART. 6

DEFLUSSO MINIMO VITALE

Il concessionario deve garantire costantemente, a valle del prelievo, il rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV), fissato ai sensi della DGR n. 2067/2015 nella misura di:

- 610 l/s nel periodo invernale, dal 01 Ottobre al 30 Aprile;
- 510 l/s nel periodo estivo, dal 1 Maggio al 30 Settembre.

Trattandosi di un invaso di accumulo mediante opere di sbarramento già esistenti al momento dell'entrata del Piano di Tutela delle Acque, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 c.5 delle norme

dello stesso Piano, nel periodo estivo, dal 1 Maggio al 30 Settembre, potrà essere rilasciata a valle dello sbarramento la sola portata in arrivo da monte, al fine di non pregiudicare l'uso funzionale dell'invaso stesso, come già previsto nel disciplinare allegato alla determina di concessione originaria n. 1528 del 18/02/2008.

Il concessionario, allo scopo di verificare che l'entità del deflusso minimo vitale (DMV) lasciato defluire in alveo corrisponda a quello prescritto, dovrà realizzare misure di portata a valle dell'opera di presa secondo modalità da concordare con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il Concessionario è tenuto a contattare tale servizio in merito. I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tale Servizio, ad ARPAE DT ed ARPAE SAC competente per territorio.

ART. 7

DISPOSITIVI DI MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 2254/2016, si fa obbligo al concessionario dell'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione dei prelievi. La tipologia di misuratore da installare va desunta in base a quanto previsto dalla DGR 2254/2016.

I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica e ad ARPAE - SAC, secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale. Il Concessionario è tenuto a contattare il Servizio Regionale competente.

ART. 8

CONDIZIONI GENERALI DA RISPETTARE IN CORSO DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE CONTENUTE NELLA DET. N. 1737 DEL 07/06/2017 DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE –

SERVIZIO AREA ROMAGNA

1. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere l'opera di derivazione in ottimo stato, garantendone la funzionalità, al fine di evitare pericoli di cedimenti dell'opera stessa, impegnandosi ad applicare tutte le prescrizioni che potranno essere impartite dal personale del Servizio Area Romagna ai fini della sicurezza idraulica dell'opera;
2. Ogni eventuale variazione relativa alle opere di presa esistenti dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna
3. Il Concessionario ha l'obbligo di vigilare sulle quote dell'acqua del fiume provvedendo di propria iniziativa, o su richiesta del personale del Servizio Area Romagna, a chiudere tempestivamente la condotta di adduzione, anche in caso di piena, onde evitare allagamenti delle zone limitrofe;
4. Lungo tutta l'area interessata dall'opera di presa, sulla arginatura e nella fascia di rispetto di metri quattro, per almeno metri dieci di lunghezza a monte e a valle dell'opera stessa, il Concessionario dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici in modo da rendere l'attraversamento ben visibile al fine di prevenire danni accidentali;
5. Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde. La Ditta concessionaria sarà, in ogni caso, tenuta a riparare a sua cura e spese ed in conformità alle disposizioni del Servizio Area Romagna gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.
6. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa

incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

7. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali.

8. Il Concessionario è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

9. Il Concessionario dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito citato oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità.

10. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

11. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua

o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);

12. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in ripristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio Area Romagna

ART. 9

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione concedente, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

L'importo del canone per l'uso della risorsa idrica per l'anno 2017 è pari € 96,70 ai sensi della D.G.R 1792/2016. I canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato

mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza dal diritto a derivare art. 32 e art 19 del R.R. 41/2001.

ART. 10

RINNOVO O RINUNCIA DELLA CONCESSIONE - CESSAZIONE DELL'UTENZA

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario potrà presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza ai sensi dell'art. 27 del R.R. n.41/2001. L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo.

L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia.

Alla cessazione dell'utenza per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per la rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, ai sensi dell' art. 35 del R.R. 41/2001.

ART. 11

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione

non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ART. 12

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione per l'uso della risorsa idrica è pari a €250,00. Il concessionario ha già versato a titolo di deposito cauzionale per il rilascio della concessione originaria € 88,13. Il concessionario ha quindi integrato tale deposito nella misura di 161,87 € prima del rilascio del presente atto. .

L'Amministrazione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito, salvo quanto previsto al periodo precedente. La garanzia sarà quindi svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 13

VERIFICA DI CONGRUITA'

Tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 14

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.
2. Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il sottoscritto _____, legale Rappresentante del
Ditta _____, C.F. _____ presa visione in data
_____ del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le
condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.